COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 37 data 11 APR 2025

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONI TRA COMUNE DI LENTINI ED ENTI GESTORI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DEL D.A. N.124/GAB DEL 07/11/2018.

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di Aprile alle ore 13,35 segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

		P	A	
1. LO FARO	Rosario	☒	☐	Sindaco
2. FILLORAMO	Agnese	☒	☐	Assessore
3. GRASSO	Carmelo	☒	☐	Assessore
4. VASTA	Giuseppe	☒	☐	Vice Sindaco
5. FISICARO	Giuseppe	☐	☒	Assessore
6. SANZARO	Efrem	☒	☐	Assessore
		5	1	

Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Anna Bongiorno. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

☐ aggiunte/integrazioni (1) ..

.....

.....

☐ modifiche/sostituzioni

.....

.....

☐ con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Proposta N. 37 del 3 APR 2025

OGGETTO:RINNOVO CONVENZIONI TRA COMUNE DI LENTINI ED ENTI GESTORI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DEL D.A. N. 124/GAB DEL 07/11/2018.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

.....

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

Firmato digitalmente da

Carmela Linfazzi

CN = Carmela Linfazzi
SerialNumber = TINIT-LNFCML59A62E532Q
C = IT

PREMESSO CHE

- nell'ambito degli interventi socio assistenziali di competenza dei Comuni e, previsti dalle normative regionali e nazionali di settore, rientrano anche quelli posti a tutela e protezione delle donne vittime di violenza e dei figli minori o diversamente abili, se presenti, con il collocamento presso case di accoglienza a indirizzo segreto;
- gli articoli. 20 e 23 della L.R. 9/05/1986, n. 22 prevedono che i Comuni, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta dei servizi socio assistenziali stipulino convenzione con enti del privato sociale, debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo articolo 28;
- l'art. 16 della L.R. n. 9 del 08/05/2018 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il biennio 2018/2020" integra l'art. 8 della L.R. 3/2012 (norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere) con il comma 5 bis che prevede quanto segue: "Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Comuni e con i Liberi Consorzi Comunali";
- con Decreto Assessoriale n. 124/GAB del 07/11/2018, sono stati approvati gli schemi di convenzione da stipularsi tra l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e i Comuni richiedenti il predetto sostegno economico e tra i Comuni e gli Enti gestori di strutture di Accoglienza a indirizzo segreto, iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'ex art. 26 della L.R. 22/86, tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico;

VISTO che, con la deliberazione della G. M. n. 39 del 13/03/2023 sono stati approvati gli schemi di convenzione (allegato A e allegato B), approvati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di cui al D.A. n. 124/Gab del 07/11/2018 ed è stato autorizzato il Sindaco alla stipula della relativa convenzione con il predetto assessorato;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Sindaco del Comune di Lentini e dal dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali sulla base dell'allegato A di cui al predetto D.A. n. 124/GAB del 07/11/2018;

VISTO che con Determina n. 309 Reg. Gen. del 28/04/2023 sono state stipulate apposite convenzioni con scadenza nel mese di Aprile 2025, tra il Comune di Lentini e gli enti assistenziali di seguito indicati, gestori delle strutture di accoglienza ad indirizzo segreto che accolgono madri e figli minori vittime di violenza residenti nel Comune di Lentini;

- Convenzione rep. n. 8 del 21/04/2023 Società Cooperativa Sociale "Sodalis" Onlus con sede in Siracusa, Corso Gelone, n. 63, iscritta al n. 5380 dell'albo regionale - D.A. n. 1752 del 21/12/2020 - tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per ospitalità di Secondo Livello - ricettività di n. 10 unità;
- Convenzione rep. n. 9 del 24/04/2023 Associazione La Grande Famiglia con sede legale in Palermo, Piazza Sant'Oliva n. 37 iscritta al n. 5585 dell'albo regionale - D.A. n. 2795 del 21/12/2021 - tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per ospitalità di Secondo Livello - ricettività di n. 10 unità;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro eroga ai comuni che stipulano apposite convenzioni, annualmente un contributo economico per il sostegno alle rette di ricovero per donne sole vittime di violenza e loro figli minori o diversamente abili, in percentuale variabile, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie e al numero degli aventi diritto previa presentazione di provvedimento di liquidazione, pena la decadenza del contributo;

RITENUTO, pertanto di dover procedere al rinnovo delle suddette convenzioni, considerato che nelle strutture di accoglienza gestite dai predetti enti assistenziali vi sono ancora ospitati minori con le di loro madri;

VISTO che le suddette convenzioni, conformemente a quanto previsto nello schema- tipo approvato col citato D.A. n. 124/GAB del 07/11/2018, prevedono la facoltà del Comune di disporre, con motivata deliberazione di Giunta, il rinnovo entro 3 mesi precedenti la scadenza, ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse;

RITENUTA la necessità del presente atto

VISTI:

- il D. Lgs 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

A) **DI RINNOVARE**, per un periodo di tre anni le seguenti convenzioni con gli enti assistenziali che gestiscono strutture di accoglienza ad indirizzo segreto che accolgono donne sole vittime di violenza e loro figli minori o diversamente abili, alle condizioni indicate nell'allegato schema:
   - Convenzione rep. n. 8 del 21/04/2023 Società Cooperativa Sociale "Sodalis" Onlus con sede in Siracusa, Corso Gelone, n. 63, iscritta al n. 5380 dell'albo regionale - D.A. n. 1752 del 21/12/2020 - tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per ospitalità di Secondo Livello - ricettività di n. 10 unità;
   - Convenzione rep. n. 9 del 24/04/2023 Associazione La Grande Famiglia con sede legale in Palermo, Piazza Sant'Oliva n. 37 iscritta al n. 5585 dell'albo regionale - D.A. n. 2795 del 21/12/2021 - tipologia Casa di Accoglienza ad Indirizzo Segreto per ospitalità di Secondo Livello - ricettività di n. 10 unità;

B) **DI DARE ATTO** che le convenzioni saranno rinnovate agli stessi patti e condizioni previste dallo schema approvato con la delibera della G.M. n. 39 del 13/03/2023 ad eccezione della retta di mantenimento che per l'anno 2025 è quantificata in € 73,00 oltre IVA se dovuta, come stabilito dall'Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro con il DDG n. 486/S5 del 26/02/2025;

C) **DI AUTORIZZARE** il Coordinatore del 7° Settore a predisporre tutti gli atti di competenza scaturenti dall'approvazione del presente atto;

D) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

E) **DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

PARERI

OGGETTO:RINNOVO CONVENZIONI TRA COMUNE DI LENTINI ED ENTI GESTORI DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A INDIRIZZO SEGRETO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA AI SENSI DEL D.A. N. 124/GAB DEL 07/11/2018.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Firmato digitalmente da
Carmela Linfazzi

CN = Carmela Linfazzi
SerialNumber = TINIT-LNFCML59A62E532Q
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli intemi, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da:
BISOGNANO FRANCESCO
Firmato il 02/04/2025 14:25
Seriale Certificato: 1706605
Valido dal 01/09/2022 al 01/09/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato "B" di cui al D.A. n. 124/GAB del 07/11/2018

CONVENZIONE PER GESTIONE DI CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITÀ' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA

Il giorno _____ nei locali siti in Lentini in via Italia n. 2 tra l'Amministrazione comunale di Lentini legalmente rappresentata da_____ Coordinatore del 7° settore domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Lentini e _____ nat a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ con sede legale in _____, Via _____, iscritto al n. _____ dell'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia"Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. ___ posti.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di _____ in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti,oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonchè personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di _____ per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di Servizio Sociale Comunale dai Centri antiviolenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.
Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. _ unità (entro il limite massimo di 10 unità comprensivo dei figli ospiti).
Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.
In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2
Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri antiviolenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.
E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.
E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.
Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di ordinanza di ospitalità a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.
L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.
L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.
L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluente nell'esercizio successivo.
La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3
Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C.

non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.
In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.
La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di
attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4
Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.
L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
    - **a)** documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
    - **b)** schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;

- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5
Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015
L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.
Data la natura del servizio, l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art. 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.
Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7
Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.
L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8
Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.
Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.
Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9
Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza internazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10
Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonchè per la responsabilità civile verso terzi.
I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.
La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.
L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:
a) una retta di mantenimento non inferiore ad € 73,00 per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. L'A.C. potrà con propria determina potrà riconoscere una retta di importo superiore al limite indicato di € 73,00 dalla Amministrazione. In tal caso la somma eccedente il sopradetto limite sarà a totale carico del bilancio dell' A.C.
Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art. 13
Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.
Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.
Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.
Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.
Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante .

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 14
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione.
E' escluso il rinnovo tacito.
L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza,
disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.
Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.
L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 15
Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.
Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.
Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 16
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 17
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane obbligo per l'ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 423/56, 575/65, 936/82 e successive modifiche ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sezione gestanti e ragazze madri Tipologia: casa d'accoglienza ad indirizzo segreto o struttura di ospitalità in emergenza, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86 e del DP 96/2015;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 18
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 20
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Siracusa

Lentini _____

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il rappresentante legale del Comune

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO ..... **IL SINDACO** ..... **IL SEGRETARIO GENERALE** .....

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio .....con prot. n. .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Lì, ...

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. ..... in data 14 APR 2025

e che avverso il presente atto, nel periodo dal 14 APR 2025 al 29 APR 2025, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Lì, ...

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 14 APR 2025 al 29 APR 2025 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ...

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 11 APR 2025 ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì 11 APR 2025 .....

Dott.ssa Anna Bongiorno